

DELIBERAZIONE N. 55

in data: 04.06.2013

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE DI FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA (ART. 2/9 BIS L. 241/1990).

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattro** del mese di **giugno** alle ore **16.50** nella sede municipale provvisoria presso il Bocciodromo in Via IV Novembre n°19, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) BERNARDELLI BARBARA	Presente
2) ALBINELLI FRANCO	Presente
3) CAGNOLATI SONIA	Presente
4) PARMIGGIANI FRANCO	Presente
5) PARMIGIANI SAURO	Presente
6) ANGELI ROBERTO	Presente

Totale presenti: 6

Totale assenti : 0

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. PAOLO CAPONIGRO COSENZ** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BERNARDELLI BARBARA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 55 in data 04.06.2013

Oggetto: LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE DI FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA (ART. 2/9 BIS L. 241/1990).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 della Legge n. 241/1990 – già novellato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 69/2009 - disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”;
- i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;
- gli stessi termini procedurali, tenuto conto di quanto disposto dalla citata disposizione normativa, sono demandati ad apposita disciplina regolamentare, in assenza della quale, il termine ordinario è fissato in trenta giorni, fatti salvi i termini stabiliti direttamente dalla legge;
- peraltro, la regolamentazione dei termini del procedimento s'interseca con l'istituto del silenzio (silenzio-assenso, silenzio-rigetto);
- l'art. 2 della Legge n. 241/1990, come da ultimo novellato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti;
- la disposizione sopra citata ha completamente novellato l'art. 2, comma 9, della Legge n. 241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9 *bis*, 9 *ter*, 9 *quater* e 9 *quinqüies*, i quali, sostituendo il vecchio disposto, ora abrogato (secondo cui la mancata approvazione del provvedimento nei termini costituiva elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale), così recitano:
 - “**9.** La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
 - 9-bis.** L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
 - 9-ter.** Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
 - 9-quater.** Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e

strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”;

- ai sensi dell'art. 2 bis della stessa Legge n. 241/1990, disciplinante le “Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento” - articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009 – le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

RILEVATO che il commissario *ad acta* è una figura prevista dal codice del processo amministrativo e che tale funzionario pubblico viene nominato, normalmente, dal giudice amministrativo nell'ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l'Amministrazione inadempiente, mentre con la modifica della L. 241/90, sopra richiamata, ad opera del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, il commissario *ad acta* può essere nominato anche dal Dirigente/Apicale ex art. art. 1, comma 9-ter, sopra integralmente riportato;

ATTESO CHE:

- il Comune di Reggiolo intende riconoscere il ruolo, di cui al comma 9 bis più sopra esplicitato, al Segretario Comunale, che di fatto è l'unico apicale con poteri di coordinamento dei Responsabili di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 107 TUEL nonché dell'art. 12, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- l'art. 24 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi già attribuisce poteri di annullamento, revoca e sospensione degli atti al Segretario generale nei confronti dei Responsabili di Servizio nonché a questi ultimi nei confronti dei Responsabili dei procedimenti;

- i Responsabili di Servizio sono direttamente responsabili dei procedimenti di competenza, a meno che non abbiano, con proprio atto formale, individuato come Responsabile un loro collaboratore ed il relativo sostituto in caso di assenza ed impedimento;

- conseguentemente, si può conferire al Segretario Comunale – rendendo di ciò edotti tutti i cittadini e le imprese - l'esercizio dei poteri sostitutivi verso i funzionari ritardatari ed inadempienti nei procedimenti ad istanza di parte, nonché, nei procedimenti d'ufficio, garantendo, così, la funzione sostitutiva in caso d'inerzia o di ritardo, da parte del Responsabile, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico;

- la funzione sostitutiva contempla anche la nomina dell'eventuale commissario *ad acta*;

- i procedimenti sostitutivi devono essere espletati entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal competente responsabile di servizio in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto, qui

allegato a formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **Di dare atto** che i Responsabili di Servizio sono direttamente responsabili dei procedimenti di competenza, a meno che non abbiano, con atto formale, individuato come Responsabile un loro collaboratore ed il relativo sostituto in caso di assenza ed impedimento;
3. **Di dare atto**, altresì, che i termini di conclusione dei procedimenti sono stati fissati con il regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare n. 34 dell' 08/07/2010, fatti salvi i termini stabiliti direttamente dalla legge;
4. **Di dare** applicazione al disposto, di cui all'art. 2, commi 9 e segg., della novellata Legge n. 241/1990, individuando nel Segretario Comunale dell'Ente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento con il connesso potere, all'occorrenza, di nominare un commissario *ad acta*;
5. **Di dare atto**, impegnando in tal senso il Segretario, che i procedimenti sostitutivi devono essere espletati entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
6. **Di impegnare** il Segretario, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare alla Giunta comunale i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;
7. **Di dare** ampia pubblicità al contenuto della presente deliberazione anche sul sito *web* istituzionale del Comune di Reggiolo, contenendo, essa, informazioni di immediato interesse dei cittadini, stabilendo che l'intervento sostitutivo deve essere attivato da parte del privato con apposita richiesta da far pervenire al protocollo dell'Ente indirizzata al Segretario ed al Vice Segretario ovvero tramite PEC e che i termini iniziano a decorrere dalla data di effettiva conoscenza della richiesta da parte del Segretario generale, tenuto conto che lo stesso svolge la propria attività su due comuni, ovvero del suo sostituto;
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to BERNARDELLI BARBARA
COSENZ

Il Segretario

F.to DOTT. PAOLO CAPONIGRO

- Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell'art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate)

- Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco N° _____).

(art.125, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

- Trasmessa alla Prefettura (elenco N° _____).

(art.135, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Addì _____
COSENZ

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. PAOLO CAPONIGRO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì _____
COMUNALE

IL SEGRETARIO

DOTT. PAOLO CAPONIGRO COSENZ

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì _____
COSENZ

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. PAOLO CAPONIGRO